Varese, 28 maggio 2020

Circolare n. 14/2020

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela su alcune delle principali novità introdotte dal Decreto Legge 34/2020.

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DL n. 34** ("**Decreto Rilancio**"). Il nuovo provvedimento d'urgenza si pone in linea di continuità con i precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità nell'introdurre, fra le altre, misure a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione delle imprese, incentivi e crediti d'imposta, misure in materia di imposizione indiretta e in materia di ripresa versamenti sospesi e di accertamento e contenzioso fiscale.

Di seguito vengono proposti i seguenti argomenti:

- 1. LE INDENNITA' PER L'EMERGENZA "COVID-19"
- 2. LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' E DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
- 3. RIPRESA DEI VERSAMENTI/ADEMPIMENTI
- 4. I CREDITI D'IMPOSTA SANIFICAZIONE/ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO/ACQUISTO DPI

1. LE INDENNITA' PER L'EMERGENZA "COVID-10"

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il Legislatore ha previsto il riconoscimento di una serie di indennità / bonus per il **mese di marzo**. In particolare, possono beneficiare delle indennità (pari a € 600) i seguenti soggetti:

- professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27);
- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali (art. 28);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30);
- lavoratori dello spettacolo (art. 38);

- lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l'attività / rapporto di lavoro, utilizzando il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza" (art. 44);
- collaboratori sportivi (art. 96).

Ora, con il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore ha esteso le predette agevolazioni anche ai mesi di aprile e maggio, subordinando la relativa spettanza al possesso di nuove condizioni, come di seguito esaminato.

Il nuovo Decreto introduce altresì un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti "esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario" titolari di partita IVA.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

L'art. 84, comma 1, DL n. 34/2020 estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell'indennità di € 600, riconosciuta dall'art. 27, DL n. 18/2020 a favore dei seguenti soggetti:

• lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020.



Il beneficio **spetta** anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

soggetti titolari di rapporti di co.co.co. "attivi" alla medesima data;

iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

Il comma 12 del citato art. 84 subordina l'erogazione delle nuove indennità alla presentazione di un'apposita domanda all'INPS. Tuttavia si potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo **non siano tenuti ad una nuova richiesta**.

NUOVA INDENNITÀ DI € 1.000

I commi 2 e 3 del citato art. 84 prevedono altresì il riconoscimento di un'indennità per il mese di maggio 2020 pari € 1.000 a favore di:

• lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 19.5.2019 (data di entrata in vigore del nuovo Decreto) iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito

del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019.



Il reddito è calcolato secondo il **principio di cassa** come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel predetto periodo e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione il soggetto interessato deve **presentare una specifica domanda all'INPS** al fine di autocertificare il possesso dei suddetti requisiti. L'INPS comunica i dati dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate la quale comunica allo stesso Istituto l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti;

• soggetti titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2019.



A decorrere dal 3.6.2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame) **non è più possibile richiedere** l'indennità per il mese di marzo.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI

Con il comma 4 del citato art. 84 estende anche per il mese di aprile 2020 la spettanza dell'indennità di € 600, riconosciuta dall'art. 28, DL n. 18/2020 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago(Assicurazione generale obbligatoria),non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. Si rammenta che l'indennità spetta ai seguenti soggetti:

- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni;
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- **coadiuvanti / coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
- soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all'Enasarco, ossia agli **agenti / rappresentati di commercio**.

Possono usufruire dell'indennità anche ai **soci di società di persone / capitali** iscritti alle Gestioni dell'INPS (ad esempio, IVS). L'indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.

Come sopra accennato, il comma 12 del citato art. 84 subordina l'erogazione delle nuove indennità alla presentazione di un'apposita domanda all'INPS. Tuttavia, anche per l'indennità in esame, si

potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo **non siano tenuti ad una nuova richiesta**.



A decorrere dal 3.6.2020 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame) **non è più possibile richiedere l'indennità** per il mese di marzo.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ

Le indennità di cui al citato art. 84, come precisato dai commi 12 e 13:

- non concorrono alla formazione del reddito;
- non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità.

INDENNITÀ SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" l'art. 44 ha istituito un apposito "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza "coronavirus", hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai **lavoratori autonomi** iscritti nelle Casse previdenziali private ed in particolare:

- sono state definite le condizioni necessarie per poter accedere all'agevolazione in esame, ossia conseguimento di un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):
 - non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza "coronavirus";
 - compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza "coronavirus";
- è stata quantificata in € 600 l'indennità riconosciuta (per il mese di marzo);
- sono stati definiti:

- i concetti di cessazione / riduzione / sospensione dell'attività;
- le modalità di attribuzione dell'indennità.

L'art. 78, DL n. 34/2020 estende la **spettanza dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020**, a condizione che il soggetto interessato data di presentazione della domanda **non sia**:

- titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolare di pensione.

È abrogato l'art. 34, DL n. 23/2020 in base al quale ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell'indennità in esame era richiesto, in particolare, di dover essere iscritti in via esclusiva alla Cassa.

Per l'accesso all'indennità in esame è necessario attendere / verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

CUMULABILITÀ INDENNITÀ

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 31, DL n. 18/2020 le indennità riconosciute a favore di:

- professionisti / co.co.co. (art. 27);
- artigiani / commercianti (art. 28);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30);
- lavoratori dello spettacolo (art. 38);
- lavoratori dipendenti/autonomi iscritti alle Casse private che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro (art. 44);

sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84.

Inoltre, come disposto dall'art. 86 del Decreto in esame, le nuove indennità di cui agli artt. 84, 78 e 98, DL n. 34/2020:

- non sono tra loro cumulabili;
- non sono cumulabili con l'indennità del "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44,
 DL n. 18/2020;
- sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84.

Qui di seguito si riepilogano i contributi ed indennità prima descritte oltre ad altre non oggetto di specifica trattazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA					
Soggetto	Condizioni		Indennità	ı	
		marzo	aprile	maggio	
	O partita IVA "attiva" al 23.2.2020	€ 600	€ 600		
	O iscrizione Gestione separata INPS				
	O non titolare di pensione				
	O non iscritto ad altre forme di				
	previdenza obbligatorie				
Lavoratore autonomo	O partita IVA "attiva" al 19.5.2020			€ 1.000	
iscritto Gestione separata	O iscrizione Gestione separata INPS				
INPS	O non titolare di pensione				
IIVI O	O non iscritto ad altre forme di				
	previdenza obbligatorie				
	O riduzione di almeno il 33% del				
	reddito del secondo bimestre 2020,				
	rispetto al reddito del secondo				
	bimestre2019				
	O rapporto "attivo" al 23.2.2020	€ 600	€ 600		
	O iscrizione Gestione separata INPS				
	O non titolare di pensione				
	O non iscritto ad altre forme di				
Co.co.co. iscritto Gestione	previdenza obbligatorie				
separata INPS	O cessazione rapporto di lavoro al			€ 1.000	
,	19.5.2020				
	O iscrizione Gestione separata INPS				
	O non titolari di pensione				
	O non iscritti ad altre forme di				
	previdenza obbligatorie				
Artigiano / commerciante /	O non titolare di pensione	€ 600	€ 600		
coltivatore diretto / IAP /	O non iscritto ad altre forme				
coadiuvante / coadiutore	previdenziali obbligatorie (ad				
agente e rappr. di	esclusione dellaGestione separata				
commercio	INPS)				
	5,				

	O cessazione involontaria rapporto di	€ 600	€ 600	
	lavoro nel periodo 1.1.2019-17.3.2020			
	O senza rapporto di lavoro dipendente			
	al 17.3.2020			
Lavoratore dipendente	O non titolare di pensione			
stagionale del turismo e	O cessazione involontaria rapporto di			€ 1.000
stabilimenti termali	lavoro nel periodo 1.1.2019-17.3.2020			
	O senza rapporto di lavoro dipendente			
	al 19.5.2020			
	O non titolare di pensione / Naspi			
	O cessazione involontaria rapporto di		€ 600	€ 1.000
Lavoratore in	lavoro nel periodo 1.1.2019-17.3.2020			
somministrazione del	O senza rapporto di lavoro dipendente			
turismo e stabilimenti terminali	al 19.5.2020			
terminali	O non titolare di pensione / Naspi			
	O a tempo determinato	€ 600	€ 500	
Lavoratore settore agricolo	O non titolare di pensione			
Lavoratore settore agricolo	O che nel 2019 ha effettuato almeno			
	50 giorni effettivi di lavoro agricolo			
	O cessazione involontaria rapporto di			
	lavoro nel periodo 1.1.2019-31.1.2020			
	O prestazione lavorativa per almeno			
	30 giorni nel periodo 1.1.19-31.1.2020	C C00	6 600	C 000
Lavoratore stagionale	O non titolare di pensione	€ 600	€ 600	€ 600
	O senza altro contratto di lavoro			
	subordinato a tempo indeterminato			
	(diverso dal contratto intermittente)			
	O prestazione lavorativa per almeno			
	per 30 giorni nel periodo1.1.2019-			
	31.1.2020			
Lavoratore intermittente	O non titolare di pensione	€ 600	€ 600	€ 600
	O senza altro contratto di lavoro			
	subordinato a tempo indeterminato			
	(diverso dal contratto intermittente)			

REGGIORI E ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Lavoratore autonomo occasionale	O titolare di contratto di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1.1.2019 - 23.2.2020 e senza contratto in essere al 23.2.2020 O non titolare di pensione O senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)	€ 600	€ 600	€ 600
Venditore porta a porta	O reddito 2019 derivante dall'attività di vendita porta a porta superiore a € 5.000 O titolare di partita IVA "attiva" al 23.3.2020 O iscritto alla Gestione separata INPS al 23.2.2020 O non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria O non titolare di pensione O senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)	€ 600	€ 600	€ 600

	O non titolare di pensione	€ 600		
	O almeno 30 contributi giornalieri 2019 con reddito non superiore a € 50.000			
	O senza rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020			
	O non titolare di pensione			
Lavoratore spettacolo	O almeno 30 contributi giornalieri 2019 con reddito non superiore a € 50.000 O senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020			
	O non titolare di pensione		€ 600	€ 600
	O almeno 7 contributi giornalieri 2019 con reddito non superiore a € 35.000			
	O senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020			
Lavoratore autonomo iscritto Cassa privata	O reddito 2018 non superiore a € 35.000 (se attività limitata per "coronavirus") ovvero tra € 35.000 e € 50.000 (se attività ridotta / cessata / sospesa per "coronavirus") O iscrizione esclusiva alla Cassa privata	€ 600		
	O non titolare di pensione			
	O non titolare di pensione		€ 600 (*)	€ 600 (*)
	O non titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato			

	O presso federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020	€ 600		
Collaboratori sportivi	O presso CONI, CIP, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI / CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020		€ 600	€ 600

^(*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l'accesso al beneficio

2. LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ E DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Contributo a fondo perduto - Articolo 25

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica derivante dal "COVID-19", demandando all'Agenzia delle Entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto gli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario, che siano titolari di partita IVA, aventi, nel periodo di imposta precedente, ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, determinato facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche, in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza necessaria per accedere al beneficio, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, nonché i contribuenti che hanno diritto alla percezione di indennità previste dagli articoli 27 e 38 del DL Cura Italia, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando, sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli del mese di aprile 2019, una percentuale pari al:

20% per soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 400.000 euro; 15% per soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 superiori ai 400.000 euro e fino ad un milione di euro;

10% per soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 superiore ad un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva altresì per il calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e, b) l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all'art. 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente del beneficiario.

I soggetti interessati all'ottenimento del contributo devono presentare – esclusivamente in via telematica e anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale – un'istanza all'Agenzia delle Entrate, in cui viene indicata la presenza dei requisiti richiesti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura che verrà definita mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stessa. L'istanza deve essere corredata dall'autocertificazione di (i) regolarità antimafia e (ii) non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dal codice antimafia.

Qualora a seguito di successive attività di verifica, venga riscontrata la irregolarità della autocertificazione antimafia, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

Qualora, il contributo dovesse risultare non spettante, l'Agenzia delle Entrate recupererà l'importo, maggiorato di sanzioni nella misura dal 100% al 200% del contributo non spettante (ex art. 13, comma 5 D.lgs. 471/1997), unitamente agli interessi. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Per le controversie relative all'atto di recupero si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un'agevolazione basata su dati di natura tributaria. La percezione del predetto contributo in tutto o in parte non spettante avrà, altresì, rilevanza ai fini del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-ter del codice penale.

In caso di cessazione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente all'erogazione del contributo, il firmatario dell'istanza dovrà conservare tutti gli elementi attestanti la spettanza del contributo. L'eventuale atto di recupero verrà emanato nei confronti di quest'ultimo.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni-Articolo 26

La norma è volta a favorire e realizzare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, mediante aumenti di capitale che conducano, tramite l'incremento diretto dei mezzi propri derivanti dai medesimi, al riassorbimento delle inevitabili perdite di esercizio 2020.

Il provvedimento è rivolto alle società di capitali e cooperative aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del TUIR e quelle che esercitano attività assicurative, che rispettino le seguenti condizioni:

ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro (il riferimento è al dato su base consolidata in caso di gruppi di imprese, non tenendo conto dei ricavi infragruppo) nel periodo di imposta 2019 (nel caso del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito, il range è tra 10 e 50 milioni di euro);

abbiano registrato a causa dell'emergenza COVID-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 un calo di ricavi (su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi infragruppo) superiore del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019;

abbiano deliberato ed eseguito integralmente un aumento di capitale sociale a pagamento, di qualunque importo e senza vincolo di destinazione delle somme, tra l'entrata in vigore del DL Rilancio e il 31 dicembre 2020 (nel caso del Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito, l'aumento di capitale non può essere inferiore a 250.000 euro).

Credito d'imposta in capo al conferente

In caso di conferimenti in denaro, spetta ai sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale un credito di imposta, quantificabile nel 20% del capitale sociale versato con un tetto di investimento massimo di 2 milioni di euro e un corrispondente credito d'imposta massimo di 400.000 euro.

La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualunque tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società in cui è stato effettuato il conferimento comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di tutte le misure fruite (dettagliato oltre, tra le disposizioni finali) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le società (i) che controllano direttamente o indirettamente la società in cui è effettuato l'investimento, (ii) che sono sottoposte a comune controllo o (iii) che sono collegate con la stessa ovvero (iv) da questa controllate.

Tali disposizioni si applicano anche all'investimento effettuato in stabili organizzazioni italiane di imprese con sede in Stati membri UE o SEE; si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE o SEE che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui alla norma in commento.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. All'utilizzo in compensazione non si applicano i limiti annuali ordinariamente previsti.

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva altresì per il calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e, b) l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all'art. 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

Credito d'imposta in capo alla conferitaria

In favore delle società che ricevono il conferimento, è previsto, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale eseguito (nei limiti previsti), a patto che le società soddisfino le seguenti condizioni:

alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino tra le imprese in difficoltà, come definite dalle disposizioni comunitarie;

si trovino in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;

si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice "Antimafia");

nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali.

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. All'utilizzo in compensazione non si applicano i limiti annuali previsti.

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva altresì per il calcolo del rapporto tra a) ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e, b) l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deducibilità degli interessi di cui all'art. 61 del TUIR e delle spese ed altri componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di strumenti finanziari

La disposizione istituisce un "Fondo Patrimonio PMI" finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, nei limiti della dotazione del Fondo, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione ("Strumenti Finanziari") aventi determinate caratteristiche:

gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione;

la società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione;

gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva; nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile.

Gli Strumenti Finanziari emessi dalle società sopra menzionate, che soddisfino tutte le condizioni previste (e in aggiunta la condizione che la società emittente abbia un numero di occupati inferiore a 250 persone), possono essere emessi per un ammontare massimo pari al minore importo tra:

il triplo dell'ammontare dell'aumento di capitale previsto tra le condizioni di accesso alle misure di cui alla norma in commento che, nel caso del Fondo Patrimonio PMI, non può essere inferiore a 250.000 euro e, il 12,5% dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 che, nel caso del Fondo Patrimonio PMI, sono compresi tra 10 e 50 milioni di euro.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di regimi di aiuto previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea recante il quadro temporaneo degli aiuti di stato nel contesto dell'emergenza COVID-19, la somma degli importi di tali aiuti e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore tra il 25% del parametro dei ricavi del periodo d'imposta 2019 di cui al punto 1. sopra, il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019 così come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio, il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da un'autocertificazione del rappresentante legale.

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia, o a società da questa interamente controllate.

Al fine di fruire del beneficio, la società emittente trasmette apposita istanza al gestore del Fondo, corredata della documentazione necessaria. Il gestore verifica poi la sussistenza dei requisiti e l'esecuzione dell'aumento di capitale.

La società emittente assume l'impegno di:

non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

fornire al gestore del Fondo un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Con decreto ministeriale sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

Il comma 10 della disposizione fissa un tetto massimo pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021 per la fruizione dei crediti d'imposta di cui sopra (in capo a conferente e conferitaria).

Con decreto del MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio, sono stabiliti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa.

Quanto al Fondo Patrimonio PMI, il comma 19 prevede che abbia una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro e con eventuali altre misure di aiuto fino ad un importo massimo complessivo pari a 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore

della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

L'efficacia delle misure previste è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da parte della Commissione Europea.

Patrimonio destinato ("Patrimonio Rilancio") in favore delle grandi imprese – Articolo 27

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il DL Rilancio autorizza Cassa Depositi e Prestiti ("CDP") a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF.

La disposizione prevede espressamente che le risorse del Patrimonio Rilancio siano impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, e che l'intervento del Patrimonio Rilancio possa avere ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

abbiano sede legale in Italia;

non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

presentino un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Viene demandata a successivi decreti ministeriali l'individuazione di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità di intervento del Patrimonio Rilancio.

Avranno priorità gli interventi consistenti in sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Verrà dato rilievo, tra le altre cose, all'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Inoltre, è precisato che potranno essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP - Articolo 24

Al fine di contrastare la crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 garantendo maggiore liquidità alle imprese, viene previsto che le imprese e i lavoratori autonomi aventi rispettivamente ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente non debbano procedere al versamento del saldo IRAP per il 2019 e della prima rata di acconto IRAP

per il 2020, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti IRAP per il 2019. L'importo relativo alla prima rata di acconto IRAP per il 2020 è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta 2020.

Tale disposizione non si applica a banche, altri enti e società finanziarie (di cui all'articolo 162-bis del TUIR), imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 - Articolo 147

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

A tal fine, è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 – Articolo 122

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto a specifici crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (credito d'imposta per botteghe e negozi, per locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro) di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione e con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione annuale.

Restano impregiudicati, anche in caso di cessione del credito, i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Esenzione dall'Imposta Municipale Propria – IMU per il settore turistico – Articolo 177

La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

3. RIPRESA DEI VERSAMENTI / ADEMPIMENTI

Recentemente è stato pubblicato sul S.O. n. 21/L alla G.U. 19.5.2020, n. 128 l'annunciato DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in vigore dal 19.5.2020.

Con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti/adempimenti il Decreto contiene le seguenti novità:

- . l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020;
- . la **proroga al 16.9.2020**:
- della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n.18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
- dei versamenti delle **somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 31.5.2020 riferite alle **definizioni agevolate** previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- . esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- . con **ricavi** / **compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019); **non è dovuto** il versamento:
- . del **saldo IRAP 2019**;
- . della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.
- N.B. Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

Tale novità solleva la questione dell'individuazione dell'esercizio nel quale rilevare il minor debito (2019 con connessa imputazione di una minor IRAP corrente ovvero 2020 con rilevazione di una "sopravvenienza").

La disposizione in esame:

- . **non opera per le Amministrazioni e gli Enti pubblici**, nonché per le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediari finanziari;
- . si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenzadelCOVID-19", finalizzatoa garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e a preservare la continuità dell'attività durante e dopo l'emergenza "coronavirus".

Va evidenziato che il DL n. 34/2020 **non prevede alcuna proroga / agevolazione** con riferimento ai versamenti derivanti dal mod. REDDITI, quali ad esempio:

- . **IRPEF / IRES e relative addizionali**. Gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria (saldo e primo acconto IRPEF / IRES entro il 30.6 / 30.7.2020 + 0,40%). Non è comunque escluso che il Legislatore conceda una proroga collegata non solo all'emergenza "coronavirus" (che ha "sottratto" una buona parte della disponibilità lavorativa all'ordinaria attività preparatoria della dichiarazione dei redditi) ma anche, come in passato, alla disponibilità del software / dati necessari per l'elaborazione degli ISA;
- . imposte sostitutive. Così, ad esempio, resta ferma al 30.6.2020:
- il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti;

- l'imposta sostitutiva della rivalutazione dei terreni / partecipazioni dovuta a titolo di terza rata della rivalutazione all'1.1.2018, seconda rata della rivalutazione all'1.1.2019, prima rata della rivalutazione terreni / partecipazioni all'1.1.2020.

In merito si segnala che il "Decreto Rilancio" prevede la riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni alla data dell'1.7.2020, la cui imposta sostitutiva va versata (unica soluzione / prima rata) entro il 30.9.2020.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL "DECRETO CURA ITALIA"

Il DLn.18/2020 ha previsto la sospensione di alcuni termini dei **versamenti** tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo** e dei relativi **adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020**.

Relativamente ai **versamenti**, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all'1.6 essendo il 31.5 domenica). In particolare l'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- . in unica soluzione entro l'1.6.2020; ovvero
- . in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.

Ora, l'art. 127, DL n. 34/2020 dispone:

- . la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti**. Entro tale data va versato quanto dovuto:
- in unica soluzione;
- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il **versamento delle ritenute non operate** ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della "**zona rossa**" di prima istituzione (per la **Regione Lombardia**: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**:Vò);

. l'estensione dal 31.5 al **30.6.2020** della **sospensione dei versamenti** di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle **federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche.

Anche per tali soggetti i **versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020** (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.

È inoltre prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020 a favore dei soggetti esercenti le specifiche attività individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

Merita evidenziare che il DL n. 34/2020 non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa:

- . dei **versamenti scaduti il 16.3.2020** relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 60, DL n. 18/2020 e per i quali l'art. 21, DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3 al 16.4.2020;
- . degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte/trattenuterelativeall'addizionaleregionale/comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 31.5.2020, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020. La relativa ripresa è fissata al 30.6.2020.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

	DL n.	Adempimento / versamento	Ripresa	
Soggetti	18/2020	sospeso	termine	termine
			originario	prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020 Adempimenti tributari scadenti nel	16.4.2020 (*)	
	,	periodo 8.3 - 31.5.2020 Versamenti (ritenute lavoro	30.6.2020	
		dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti		16.9.2020

		nel periodo 2.3 - 30.4.2020		
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
(ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	,	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3- 30.6.2020 Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	30.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni		Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza		Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa"	Art. 62,	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
di prima istituzione Lombardia / Veneto)	comma 4	Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020		
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4 30.6.2020		

- (*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020
- (**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020
- (***) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020

N.B. - II DL n. 34/2020, con l'art. 126, comma 3, ha prorogato al 16.9.2020 anche l'effettuazione dei versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto).

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL "DECRETO LIQUIDITÀ"

L'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto la sospensione dei versamenti tributari/ contributivi / premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020**. L'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- . in unica soluzione entro il 30.6.2020;
- ovvero
- . in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020. Ora, con il DL n. 34/2020 è stata prorogata dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi. Entro tale data va versato quanto dovuto:
- . in unica soluzione:
- . a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
/ compensi 2019	2020 rispetto a marzo 2019 riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a aprile 2020 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a€ 50 milioni	rispetto a aprile 2019 riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019	Art. 18, commi 3 e 4	scadenti a maggio 2020 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020 IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori iniziato l'attività dall	autonomi che namo	Comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
	e d'impresa)	comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

Il differimento dal 30.6al16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza relativamente a:

. IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio la cui sospensione è riconosciuta:

- a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
- in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- . ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e contributi previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

Soggetti		DL	Versamento sospeso	Ripresa
		n. 23/2020		versamento
	riduzione di almeno			
Imprese / lavoratori	il 33% di fatturato /		IVA scadente a aprile 2020	
autonomi con	corrispettivi marzo 2020			
domicilio / sede a	rispetto a marzo 2019	Λ rst 4 O		
Bergamo, Brescia,	riduzione di almeno il	Art. 18, comma 6	IVA scadente a maggio 2020	16.9.2020
Cremona, Lodi,	33% di fatturato /	Comma 6		
Piacenza	corrispettivi aprile 2020			
	rispetto a aprile 2019			
Imprese / lavoratori	riduzione di almeno il		ritenute lavoro dipendente /	
autonomi con	33% di fatturato /		assimilato, contributi	
domicilio / sede a	corrispettivi marzo 2020		previdenziali / premi INAIL	
Bergamo, Brescia,	rispetto a marzo 2019	Art. 18,	scadenti a aprile 2020	
Cremona, Lodi,	riduzione di almeno il		ritenute lavoro dipendente /	16.9.2020
Piacenza con ricavi	33% di fatturato /		assimilato, contributi	
/ compensi 2019	corrispettivi aprile 2020		previdenziali / premi INAIL	
non superiori a € 50	rispetto a aprile 2019		scadenti a maggio 2020	
milioni				

REGGIORI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Imprese / lavoratori	riduzione di almeno il		ritenute lavoro dipendente /	
autonomi con	50% di fatturato /		assimilato, contributi	
domicilio / sede a	corrispettivi marzo 2020		previdenziali / premi INAIL	
Bergamo, Brescia,	rispetto a marzo 2019	Λ rd 10	scadenti a aprile 2020	
Cremona, Lodi,	riduzione di almeno il	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente/	16.9.2020
Piacenza con ricavi	50% di fatturato		assimilato, contributi	
/ compensi 2019	/corrispettivi aprile 2020		previdenziali / premi INAIL	
superiori a € 50	rispetto a aprile 2019		scadenti a maggio 2020	
milioni				

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

RITENUTE SOSPESE SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI 2019 FINO A € 400.000

Il DL n. 23/2020 ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:

- . hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- . nel 2019 hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000;
- . nel mese precedente **non** hanno sostenuto **spese per lavoro dipendente** / assimilato; la possibilità di richiedere al sostituto d'imposta **la non applicazione della ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 31.5.2020**.

Il DL n. 34/2020 in esame prevede ora il **differimento dal 31.7 al 16.9.2020** del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- . in unica soluzione;
- . a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari**, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai **controlli automatizzati** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai **controlli formali** delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

- . sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.3
- 18.5.2020;
- . possono essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel periodo 19.5 31.5.2020.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- . in unica soluzione;
- . in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
- N.B. La medesima disposizione **opera anche relativamente alle rate** connesse alle predette somme (art. 3bis, D.Lgs. n. 462/97), scadenti nei citati periodi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la **proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento** delle somme in scadenza

nel periodo 9.3 - 31.5.2020

dovute a seguito dei seguenti atti:

- o atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97
- o accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92
- o accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92
- o atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90
- o atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86
- o atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
- o avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61

È altresì prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli predetti atti nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15,D.Lgs. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 9.3 - 31.5.2020.

Merita evidenziare che tra gli atti sopra elencati **non sono richiamati gli atti di contestazione** *I*irrogazione delle sanzioni.

N.B. - Quanto sopra esaminato **opera anche relativamente alle rate** dovute relativamente ai predetti atti scadenti nel citato periodo.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- . in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- . mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DEFINIZIONI AGEVOLATE

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del citato art. 149, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo **9.3 - 31.5.2020**

interessa anche le **somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate** di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, D.L. n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", ossia:

- definizione agevolata dei PVC
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia:
 - avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
 - atti di recupero
 - inviti al contraddittorio
 - accertamenti con adesione

definizione agevolata delle controversie tributarie

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- . in unica soluzione entro il 16.9.2020;
- . mediante rateazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la **proroga** dal 31.5 **al 31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza

nel periodo 8.3 - 31.8.2020

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**.

Inoltre, per effetto:

- . dell'aggiunta del **nuovo comma 2-ter** al citato art. 68, è previsto che relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive;
- . della **riscrittura del comma 3** del citato art. 68, è stabilito che **non determina l'inefficacia della definizione** il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:

alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione");

al c.d. "stralcio e saldo";

alla definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

qualora il **versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020**. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni ai fini dell'effettuazione del versamento.

Si rammenta che il citato comma 3 prevede(va) la proroga al 31.5.2020 del termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della "rottamazione-ter" e del c.d. "stralcio e saldo" in scadenza rispettivamente al 28.2 e 31.3.2020.

Ora, il novellato comma 3, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, "consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020";

. dell'aggiunta del **nuovo comma 3-bis**, è previsto che per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al predetto comma 3, possono essere **accordate nuove dilazioni** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

4. I CREDITI D'IMPOSTA : SANIFICAZIONE / ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO / ACQUISTO DPI

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate:

- . alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
- . all'acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

Ora, il recente DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha:

- . rivisto i benefici in esame;
- . esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
- . previsto la possibilità di cessione a terzi dei crediti d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Successivamente, l'art. 30, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" ha esteso tale agevolazione anche alle seguenti tipologie di spese:

- . acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo:
- mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3;

- guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi;
- tute di protezione e calzari;
- . acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

Ora, l'art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato le citate disposizioni (artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020) rivede l'agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

- . la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- . l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la "nuova" agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- . **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;
- . acquisto di:
- DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari)
 conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria; prodotti detergenti / disinfettanti;
- DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.


Tale agevolazione

- . va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
- . è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24.
- . non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non operano i limiti di:

- . € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000(aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- . € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

All'Agenzia delle Entrate è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.



CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA A TERZI

Come previsto dall'art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza COVID-19 possono **optare**, **nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021**, in luogo dell'utilizzo diretto, **per la cessione (anche parziale) degli stessi** ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.

Va evidenziato che:

- . il cessionario utilizza il credito ceduto:
- anche in compensazione nel mod. F24;
- con le medesime modalità previste per il cedente; .
- . la quota di credito **non utilizzata** nell'anno non può essere:
- utilizzata negli anni successivi;
- richiesta a rimborso; Non operano i limiti di:
- . € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- . € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO SUL LAVORO

L'INAIL, per favorire l'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agritole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l'acquisto di:

- . apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- . dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

- . dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- . sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

L'importo massimo concedibile è pari a:

- . € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti;
- . € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;
- . € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti.



Si evidenzia che i contributi in esame sono:

- . erogati mediante procedura automatica (ex art. 4, D.Lgs. n. 123/98);
- . incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.

Al fine di agevolare la rilevazione dei costi che beneficiano delle agevolazioni fiscali è consigliabile che gli importi siano registrati su un conto specifico del piano dei conti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.